# REGOLAMENTO (CEE) N. 3358/89 DELLA COMMISSIONE

### dell'8 novembre 1989

## che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/89 (1);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1898/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,31 ECU/100 kg.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 10. (3) GU n. L 309 del 26. 10. 1989, pag. 35.